

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/03/2021 N. 161**

**POR FESR 2014-2020 – Approvazione secondo bando attuativo dell'azione 3.7.1 “Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici” e schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. (Spesa € 79.929,28)**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

**DELIBERA**

per le motivazioni espone in premessa:

- di approvare il secondo bando “Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici” attuativo dell'azione 3.7.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), assegnando la dotazione finanziaria di € 2.000.000,00 impegnata con deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 04/04/2019;
- di attivare per il presente bando la procedura informatizzata on-line per la presentazione delle domande di agevolazione;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo, integrativo della convenzione stipulata in data 17/06/2019 tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle attività, per l'anno 2021, inerenti alle procedure previste dalle disposizioni previste dal bando attuativo dell'azione 3.7.1 “Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici” approvato con la presente deliberazione di Giunta regionale, allegato (Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso, con le modalità previste dall'art. 15 comma 2 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- di approvare lo schema di contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali redatto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla base dei modelli approvati dalla dgr 469 del 3 giugno 2020, allegato (ALLEGATO C) al presente provvedimento, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall'art. 15 c.2 bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- di disporre la restituzione, a carico di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., della somma complessiva di € 79.929,28, corrispondente alla quota delle somme disponibili a valere sulle risorse residue delle misure 1.4 e 2.1 del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) e degli interventi agevolativi di cui alle leggi nn.1329/65 e 598/94;

- di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (C.F. 00594040586) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 79.929,28, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 “Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico” del Bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 “Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico”;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 79.929,28, IVA inclusa, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova in Via Peschiera 16, a titolo di corrispettivo spettante, nell'anno 2021, per le attività affidate relative alle procedure previste dalle disposizioni di cui bando attuativo dell'azione 3.7.1 del POR FESR 2014-2020 approvato con la presente deliberazione della Giunta regionale e alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 79.929,28 sul capitolo n. 642 del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all'esercizio 2021, (scadenza 31/12/2021), a titolo di corrispettivo spettante, nell'anno 2021, per le attività affidate relative alle procedure previste dalle disposizioni di cui bando attuativo dell'azione 3.7.1 del POR FESR 2014 – 2020 approvato con la presente deliberazione e alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo alla convenzione;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
  - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
  - pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020  
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 3 “COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”

**Azione 3.7.1**

**Bando – II edizione**  
**“Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono**  
**effetti socialmente desiderabili e beni pubblici”**

## 1) Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 3.7.1 del PO FESR Liguria 2014-2020, il bando si propone di valorizzare l'impresa sociale come leva per lo sviluppo economico, creando nuove opportunità produttivo-occupazionali nei servizi sociali. Congiuntamente alle finalità sociali, i piani di sviluppo e di rilancio delle imprese interessate dovranno garantire la loro sostenibilità economica, un miglior posizionamento nel mercato di riferimento, una maggiore sostenibilità delle attività imprenditoriali e un potenziamento delle funzioni organizzative.

## 2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo le seguenti tipologie di imprese:
  - a) imprese sociali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, costituite in forma di società (di persone o di capitali);
  - b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. e loro consorzi;
  - c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i..
2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono:
  - rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;
  - essere iscritte nel Registro delle imprese e attive;
  - essere iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore e inserite negli elenchi, albi, anagrafi prescritti dalla rispettiva normativa di riferimento.
3. Sono escluse dai benefici del presente bando:
  - a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
  - b) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, *relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura* e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
  - c) le imprese in difficoltà<sup>1</sup>;
  - d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi<sup>2</sup>;
  - e) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

<sup>1</sup> Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

4. Non sono agevolate le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri.

### **3) Localizzazione**

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa ubicate nel territorio della Regione Liguria.

### **4) Iniziative ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento programmi di investimento diretti allo sviluppo delle attività delle imprese compatibili con le finalità statutarie e funzionali all'attività esercitata.
2. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 1° gennaio 2021, purché non conclusi alla data di presentazione della domanda.
3. Gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato degli investimenti previsti e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 3 mesi.
4. Ai fini del presente bando, l'avvio e la conclusione del programma d'investimento coincidono rispettivamente con il primo e l'ultimo titolo di spesa ammessi all'agevolazione.
5. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 30.000,00 euro.
6. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

### **5) Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese finalizzate alla realizzazione del programma d'investimento riguardanti le seguenti voci:
  - a) progettazione, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% del totale degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili;
  - b) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili;
  - c) acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
  - d) opere edili ed impiantistiche;
  - e) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica. Sono ammissibili i mezzi mobili se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione (sono comunque esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi).
  - f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell'impresa, brevetti, licenze e

marchi;

- g) prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, compreso le spese di certificazione; spese per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo "e-business" e "e-commerce".
2. Le spese di cui alle lettere b) e c) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulti superiore al prezzo di mercato. Nel caso di acquisto di immobile la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alla normativa nazionale e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nel corso di dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
  3. Il totale delle spese riferite ai beni di cui alle lettere e) e f) deve essere in ogni caso non inferiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili come determinati dall'esito istruttorio.
  4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l'importo imponible e ammissibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
  5. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
  6. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
  7. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
    - a. relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
    - b. le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
    - c. le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
    - d. le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
    - e. l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
    - f. l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;

- g. le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
  - h. l'acquisto di beni usati o rigenerati;
  - i. gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
  - j. l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
  - k. le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie.
8. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
9. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
10. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

## 6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013);  
Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari.
2. Il contributo concedibile non può superare l'importo massimo di 100.000 euro.
3. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili.

## 7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 11 maggio 2021 al giorno 19 maggio 2021.

2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 30 marzo 2021.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

## 8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", relative a:
  - a) dati generali dell'impresa;
  - b) relazione illustrativa (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio);
  - c) relazione tecnico-economica - finanziaria dell'intervento proposto;
  - d) per le prestazioni consulenziali, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato;  
e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
  - e) copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando;
  - f) computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;
  - g) elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.
2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.  
Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.
3. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

## 9) Istruttoria e criteri di valutazione



1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
5. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
7. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
9. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 115, par. 2 del Regolamento n. 1303/2013 e dell'Allegato XII.
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- a. l'ammissibilità formale della domanda;
- b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. Capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
5. Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando
6. Cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma operativo.
7. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
8. Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando;
9. Coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando;
10. Coerenza con la legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sotto riportati criteri 2 e 3 abbia esito positivo e che conseguano un punteggio minimo uguale a 10.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Intervento in grado di fornire risposte concrete alle fasce più deboli della popolazione e, più in generale, alla collettività	- Sì - No	<u>3</u> <u>0</u>
2	Valutazione tecnico-economica del progetto, in particolare congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi.	Valutazione - Sufficiente - Discreta - Buona	<u>2</u> <u>3</u> <u>4</u>

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
3	Sostenibilità finanziaria dell'iniziativa in fase di avvio e a regime	Valutazione - Positiva - Negativa	<u>3</u> <u>0</u>
4	Iniziativa imprenditoriale a basso impatto ambientale o realizzata nei settori della green economy.	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>
5	Impatto occupazionale diretto, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro.	- Per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato  - Qualora si tratti di contratti di lavoro a tempo determinato (per un periodo minimo di 3 anni)  - L'inserimento lavorativo di anche una persona appartenente a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro	<u>1</u>  <u>0,5</u>  <u>2</u>
6	Impatto dell'intervento sulla comunità di riferimento (numero e varietà di utenti assistiti)	Impatto indiretto dell'intervento sulla collettività  Impatto diretto dell'intervento sulla comunità di riferimento: - sul numero di utenti assistiti • fino a 20 • da 21 fino a 40 • superiore a 40  - su più di una tipologia di utenti	<u>0,5</u>  <u>0,5</u> <u>1</u> <u>1,5</u>  <u>1</u>
7	Esperienze pregresse: tipologie di attività intraprese, con particolare riferimento a quelle più innovative (quali ad es. inserimento al lavoro di soggetti fragili, comunità di recupero innovative, recupero di soggetti particolarmente fragili, percorsi di riabilitazione ed integrazione di successo ecc.)	- Intraprese precedentemente tipologie di attività innovative - Non intraprese precedentemente tipologie di attività innovative	<u>1</u>  <u>0</u>
8	Progetto che ricade nelle Aree Interne selezionate nell'ambito della strategia nazionale "Aree Interne"	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>
9	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	- Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda	<u>2</u>
		- Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<u>1</u>
		- Realizzazione intervento previsto entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Realizzazione intervento previsto entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<u>2</u> <u>1</u>
10	Progetto con carattere di innovatività nei prodotti, processi e servizi	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>
11	Soggetto in possesso del rating di legalità, secondo il Decreto interministeriale del 20 febbraio 2014, n. 57	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impatto occupazionale diretto (criterio 5), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto, fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

## 10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede dell'intervento sul territorio della regione Liguria.
2. L'agevolazione sarà erogata, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:
  - a) in alternativa, a richiesta del beneficiario:
    - anticipo pari al 40% dell'agevolazione concessa, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online - che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo - e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente punto 1; *oppure*
    - acconto pari al 40% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari almeno al 50% del progetto; la richiesta di erogazione dell'acconto dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi online" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:
      - i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
      - ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
      - iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando; corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
        - copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
        - relazione tecnico-economica sullo stato di avanzamento del programma d'investimento;
        - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente punto 1;
        - per le sole prestazioni consulenziali:
          - copia contratti di affidamento dell'incarico relativi alle spese rendicontate;

- copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese, qualora la consulenza rendicontata sia già ultimata;
- b) saldo del contributo: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:
- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
  - ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
  - iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;
- corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
- copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
  - relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente punto 1.
  - per le sole prestazioni consulenziali:
    - copia contratti di affidamento incarico relativi alle spese rendicontate;
    - copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;
    - copia dell'eventuale certificato rilasciato dall'Ente certificatore.
3. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

## 11) Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
- a) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 4 punto 3, conformemente alla proposta approvata;
  - b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
  - c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
    - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
    - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- d) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- g) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 115 del Regolamento n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II, ovvero:
  - 1. in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;
  - 2. durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- k) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- m) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, con data successiva a quella della presentazione della domanda devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020". Ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online ([filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it)).

## 12) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione, oltre alle ipotesi di revoca esplicitamente indicate nel precedente paragrafo, sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nel caso in cui:
  - a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
  - b. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", la cui quota ecceda l'importo totale della spesa sostenuta;
  - c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
  - d. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell'intervento;
  - e. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
  - f. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

## 13) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

## 14) Informativa sulla privacy

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente bando ed entro i limiti della predetta normativa.  
La base giuridica del trattamento è identificabile in: art. 6, c. 1, lett. e) del GDPR, Reg. UE nn. 1301/2013 e 1303/2013, Decisione della Comm. Eur. n. C(2015) 927 del 12.2.2015 di approvazione del POR FESR Liguria 2014-2020, DCR Regione Liguria n. 12 del 24.03.2015.
2. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
3. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.
4. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
5. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.  
In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>), fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.
6. Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa che:
  - Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.  
In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
  - La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti [rdp@regione.liguria.it](mailto:rdp@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010 54851.
  - Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); posta certificata [protocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:protocollo@pec.liguriadigitale.it), è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
  - Filse SpA, gestore del presente bando, è nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR, ricevendo istruzioni documentate da parte del



Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

7. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento e a proporre reclamo.